

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE

ASCOM

Pordenone, 8 novembre 2012

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



DEFINIZIONE, GENESI E CARATTERISTICHE DELLE RETI

Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l'obiettivo di accrescere la loro **competitività e innovatività**

Per rete si intende il fenomeno economico e giuridico in cui più imprese, **indipendenti**, agiscono in modo **coordinato**, dando vita ad operazioni economiche ed organizzative diversificate ed eterogenee

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



GLI STRUMENTI GIURIDICI TRADIZIONALI



consorzi, mandati collettivi,
A.T.I., joint ventures, G.E.I.E., contratti di
franchising, contratti di subfornitura



IL CONTRATTO DI RETE

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



GENESI

A. per effetto dello snellimento delle grandi organizzazioni integrate, che per ridurre costi ricorrono sempre più a forme di **outsourcing** delle lavorazioni, dei servizi, delle competenze, rivolgendosi a imprese e professionisti esterni

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



GENESI

B. le imprese trovano i vantaggi del "mettersi in rete" per conseguire **economie di scala e di specializzazione** che ciascuna singola impresa non potrebbe conseguire
(**cd. effetto di espansione conseguibile con la rete**)

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



GENESI

C. le reti sono considerate l'effetto diretto della globalizzazione, perché le imprese, che vogliono operare in **nuovi mercati** o che cercano **nuovi clienti**, si organizzano per gestire piattaforme di relazione sempre più complesse ed articolate

a. Necessità di aggredire un mercato più ampio

b. Necessità di dividere i costi dell'azione commerciale

c. Necessità di condividere informazioni, tecniche, relazioni commerciali

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



CARATTERISTICHE DELLA RETE

1. Autonomia:

le imprese che partecipano ad una rete sono formalmente e giuridicamente distinte, talvolta anche concorrenti, e la rete assurge a strumento di governo e coordinamento

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



CARATTERISTICHE DELLA RETE

2. Collaborazione e complementarietà:

la rete dà luogo a forme di collaborazione concernenti attività complementari che si svolgono in una singola fase o comprendono più fasi della filiera produttiva e/o commerciale

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



CARATTERISTICHE DELLA RETE

3. Stabilità:

la trama di relazioni che si instaurano tra le imprese
in una rete tendenzialmente stabile

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

L'art. 6-bis della Manovra Economica (legge n. 133/2008, di conversione del DL n. 112/2008)

prevedeva che con decreto del MSE di concerto con il MEF avrebbe dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese.

Tale disposizione estendeva alle reti così individuate i benefici previsti a favore dei distretti industriali dalla legge finanziaria 2006

(agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca)

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" disciplina il contratto di rete di imprese

Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese

Sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi con esse si possono realizzare

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La legge Sviluppo (legge n. 99/2009)

- ha abrogato l'art. 6-bis della Manovra Economica
- è stato esteso l'ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell'attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.)
- è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010

1. Ha reso facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete.
2. Ha previsto una rilevante novità dal punto di vista fiscale:
"una quota degli utili dell'esercizio destinati [...] al fondo patrimoniale comune [...]" possono non concorrere alla formazione del reddito d'impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete.

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Legge n.134/2012 (conversione con modifiche del D.L. 83/2012 cd. Decreto Sviluppo)

3. Per quanto concerne la responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni assunte dall'organo comune per il programma comune, la responsabilità sia limitata al fondo comune.
4. Quanto alle modalità di redazione: il contratto può essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD) e trasmesso agli uffici del Registro delle Imprese attraverso un modello standard tipizzato.

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Legge n.134/2012 (conversione con modifiche del D.L. 83/2012 cd. Decreto Sviluppo)

Sono state semplificate alcune procedure per la comunicazione, tra gli uffici del Registro Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete

È previsto che le imprese partecipanti possano optare per far acquisire alla rete la soggettività giuridica; la norma però non indica i relativi profili e le implicazioni civilistiche e tributarie

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Decreto Legge n. 179/2012 (c.d. decreto sviluppo bis) ad oggi non convertito

Il Decreto chiarisce esplicitamente che il contratto di rete non ha soggettività giuridica salvo la facoltà di acquisto della stessa, rimessa ad una scelta degli imprenditori

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI RETE

1. la presenza con relativa individuazione di almeno due imprenditori partecipanti;
2. l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
3. la definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune;

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI RETE

la durata del contratto;

le modalità di adesione di altri imprenditori;

le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione a quest'ultimo conferiti).

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



Costituiscono contenuto eventuale del contratto di rete:

l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso;

se il contratto ne prevede l'istituzione, l'individuazione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;

S | N | B | S

Studio Notarile Bevilacqua Simoncini



La previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

Non sono elementi richiesti da "la legge", ma quasi sempre presenti nelle diverse reti ad oggi stipulate, l'indicazione della denominazione e della sede della rete.

La scelta di quest'ultima è opportuno venga fatta con riflessione potendo assumere la valenza di elezione di domicilio rispetto ai terzi con conseguenti riflessi processuali.